

*“La prova della commissione delle violazioni contestate, non può essere desunta, sic et simpliciter, dalla circostanza dell’avvio, nei confronti dell’imputato, della procedura amministrativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, dovendo comunque verificare il Tribunale la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati, anche con valutazioni di merito in ordine alla effettiva violazione delle fattispecie contravvenzionali di cui al capo di imputazione”*. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Cassino all’esito di un procedimento penale in materia di sicurezza sul lavoro con sentenza n. 722/2021 emessa in data 27.05.21.

La richiamata sentenza fornisce interessanti spunti di riflessione in tema di rapporti tra l’accertamento in via amministrativa dell’infrazione alla quale è ricollegata, in caso di mancato pagamento della sanzione nei termini previsti dalla normativa in materia, una responsabilità penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione.

La legge impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza sui luoghi in cui i propri dipendenti operano per evitare che siano vittime di infortunio oppure che - a causa delle condizioni nelle quali sono costretti a muoversi quotidianamente - contraggano una malattia professionale. Per rendere efficaci queste imposizioni sono previste sanzioni penali e amministrative.

L’art. 24, d. lgs. n. 758 del 1994, prevede una procedura di definizione pacificamente considerata dalla giurisprudenza quale condizione di procedibilità dell’azione penale per i reati in materia prevenzionistica.

Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni, come disciplinato dal d.lgs n.758 del 1994, prevede una articolata disciplina. Ai sensi dell’art. 20 del citato decreto legislativo (intitolato “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”), ***“nel caso in cui l’organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, esso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1)”***. Il successivo art. 21, rubricato “verifica dell’adempimento”, dispone che ***“entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata”***. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) quando, invece, risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3). Ai sensi del successivo art. 23, rubricato “sospensione del procedimento penale”, il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’art. 21, commi 2 e 3. Infine, secondo il disposto di cui all’art. 24, rubricato “estinzione del reato”, ***se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l’archiviazione della notizia criminis***.

Nel caso di specie l’imputato, non avendo provveduto tempestivamente al pagamento previsto ex art. 21 II co. d.lgs n.758 del 1994, veniva tratto a giudizio, accusato di aver violato gli artt. 133 I c. e 129

III c. D.lgs n. 81/2008, per aver consentito -in qualità di titolare dell'impresa edile- all'interno di un cantiere in cui erano in corso lavori di manutenzione, l'erezione di un ponteggio in assenza del progetto comprendente il calcolo di resistenza e di stabilità e del progetto esecutivo, nonché per aver ommesso, sempre nella medesima qualità, di fornire di "mantovana" il predetto cantiere.

Il tribunale cassinate ha precisato che la prova della responsabilità penale non può essere desunta, direttamente e semplicemente, dalla circostanza dell'avvio, nei confronti dell'imputato, della procedura amministrativa, essendo imprescindibile l'accertamento in sede penale di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate.

Nel riconoscere a pieno l'autonomia di giudizio del giudice penale, la sentenza richiamata riconosce a quest'ultimo il potere di compiere valutazioni di merito in ordine alla effettiva violazione delle fattispecie contravvenzionali di cui al capo di imputazione, prescindendo, dunque, dall'esito dell'accertamento amministrativo.

Nel caso di specie, infatti, per quanto concerne le contestazioni relative all'assenza di un progetto esecutivo relativo al ponteggio montato dalla ditta di cui l'imputato era titolare e alla mancanza della cosiddetta "mantovana" sul ponteggio medesimo, formalizzate nel verbale di accertamento redatto dalla ASL competente, il Tribunale ha rilevato l'assenza di elementi certi circa la riconducibilità delle attività eseguite nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui alla normativa speciale richiamata nel capo di imputazione, valorizzando le dichiarazioni dei testi della difesa che hanno fornito elementi di senso opposto ai rilievi effettuati dagli ispettori del lavoro.

In definitiva, l'accertamento della responsabilità penale non può tralasciare la valutazione anche degli elementi, emersi in istruttoria, di senso contrario rispetto alle valutazioni compiute in sede amministrativa, che pur costituendo un dato di cui tenere conto possono essere confutate e, dunque, disattese.